

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9.

MAURO MICHIELON, Segretario, legge il processo verbale della seduta dell'8 marzo 2001.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Bampo, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Labate, La Russa, Leone, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Visco, Vita e Zeller sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio dello scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti

delle Camere, a norma dell'articolo 88 della Costituzione, ha disposto lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con decreto in data 8 marzo 2001, n. 42, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2001, n. 57.

Modalità e limiti all'esercizio delle principali funzioni parlamentari durante il periodo di prorogatio.

PRESIDENTE. L'articolo 61, secondo comma, della Costituzione, dispone che, fino a quando non sono riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. Per prassi consolidata, formata in tema di lavori parlamentari in regime di *prorogatio*, le Camere sciolte si limitano a compiere gli atti ritenuti costituzionalmente doverosi ovvero urgenti, restando di regola ad esse preclusa in tale fase ogni attività tipicamente riconducibile ad espressione di indirizzo politico.

Sulla base della prassi relativa ai periodi di *prorogatio*, possono trarsi le seguenti indicazioni per quanto riguarda l'esercizio delle principali funzioni dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organi della Camera.

Per quanto concerne l'attività legislativa, la prassi consente di procedere, in Assemblea, all'esame dei soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti ed indifferibili.

A tale proposito si segnalano: i disegni di legge di conversione di decreti-legge (in quanto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, prevede che a tale fine le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni); i disegni di legge di sana-

toria degli effetti di decreti-legge non convertiti, presentati a norma dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione; i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ed il disegno di legge comunitaria, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari; i progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione; gli altri progetti di legge per i quali — in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo — si registri il consenso unanime dei gruppi circa l'esigenza di esaminarli.

L'attività legislativa delle Commissioni nel periodo di scioglimento delle Camere dovrà essere informata ai medesimi principi che presiedono allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, attesa anche la funzionalità dell'attività referente e consultiva di tali organi rispetto ad essa. Sulla base dei medesimi criteri — in funzione dell'attività legislativa e consultiva (sugli schemi di atti normativi del Governo) delle Commissioni — si svolgono altresì i lavori del Comitato per la legislazione.

Con riferimento ai progetti di legge, a decorrere dalla data del decreto di scioglimento sono considerati irricevibili i disegni di legge di iniziativa del Governo che non rivestano quei caratteri di necessità ed urgenza che ne consentano la trattazione, nonché le proposte di legge di iniziativa parlamentare, anche se finalizzate all'abbinamento ai disegni di legge di conversione presentati.

Quanto ai progetti di legge che risultino già presentati, ma che non siano stati annunciati all'Assemblea antecedentemente alla data del decreto di scioglimento delle Camere, non si procede alla loro assegnazione alle Commissioni.

Per prassi costante sono preclusi la presentazione e l'esame di atti di indirizzo.

Per quanto riguarda gli atti di sindacato ispettivo, nella XII legislatura è stata ammessa la presentazione di interroga-

zioni relative ad attività svolte dal Governo nel periodo di scioglimento e in cui fossero coinvolte in modo diretto competenze e responsabilità attuali dell'esecutivo.

La Presidenza, nel confermare tale prassi, ammetterà le sole interrogazioni aventi ad oggetto attività o comportamenti attuali del Governo, ovvero resi noti nel periodo successivo allo scioglimento delle Camere. Solamente di tali atti si procederà alla pubblicazione. Non saranno pertanto ammessi atti che, riguardando comportamenti dell'esecutivo precedenti allo scioglimento delle Camere, avrebbero potuto essere presentati prima di tale data.

Nel caso di interrogazioni a risposta scritta, la Presidenza ne solleciterà la risposta da parte del Governo contestualmente alla presentazione. Ove fossero presentate interrogazioni a risposta orale (anch'esse, evidentemente, entro i limiti sopra indicati), tempi e modalità del loro svolgimento in Assemblea saranno valutati dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Eventuali deroghe potranno essere previste in sede di Commissione, in presenza del consenso unanime dei presidenti di gruppo ed in relazione al verificarsi di fatti o di iniziative di straordinaria rilevanza.

Sulla base dei precedenti, l'Assemblea potrà altresì procedere alle seguenti ulteriori attività: esame di proposte della Giunta relativa a richieste di deliberazioni di cui agli articoli 68 e 96 della Costituzione; attività connesse alla verifica dei poteri ed alle dimissioni di deputati, in quanto l'articolo 17-bis, comma 4, del regolamento della Camera, dispone che « per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni, la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento »; deliberazioni in materia di conflitti di attribuzione; esame del conto consuntivo e del bilancio preventivo della Camera dei deputati.

In relazione a tali attività — in funzione istruttoria rispetto all'Assemblea — potranno essere convocate la Giunta per

le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e la Giunta delle elezioni.

Potrà altresì essere convocata la Giunta per il regolamento relativamente alle questioni d'interpretazione regolamentare del cui esame il Presidente ritenga di investirla. Ove si verifichi l'unanimità dei consensi dei gruppi, potranno essere convocate riunioni anche per l'esame di eventuali proposte di modifica al regolamento, da sottoporre all'Assemblea.

Saranno considerati ricevibili gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare. Tali atti, unitamente alle relazioni e ai documenti trasmessi anche da altri organi, saranno assegnati alle Commissioni competenti.

È infatti consentita alle Commissioni — per prassi costante — l'espressione di pareri ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera (su nomine e schemi di atti del Governo) e di rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, del regolamento (su schemi di atti normativi del Governo).

Nel periodo di *prorogatio* non è consentito alle Commissioni di dare luogo a comunicazioni del Governo e ad audizioni (informali o ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera) se non sulla base della previa intesa con il Presidente della Camera e dell'unanime consenso dei presidenti dei gruppi.

Analogamente, salvo che siano acquisiti il necessario assenso del Presidente della Camera e l'unanime avviso dei rappresentanti dei gruppi in Commissione, le Commissioni non possono procedere all'esame e all'approvazione dei documenti conclusivi di indagini conoscitive già concluse.

Prosegue, infine, la normale attività dell'Ufficio di Presidenza, dei relativi Comitati, del Collegio dei questori, nonché degli organi per la tutela giurisdizionale, dei quali potranno essere previste riunioni anche durante il periodo di scioglimento delle Camere, secondo quanto previsto dalle relative disposizioni regolamentari e dalla prassi consolidata in materia.

Annuncio dell'esercizio temporaneo delle funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione.

PRESIDENTE. Comunico che da parte della Presidenza della Repubblica è stata trasmessa, in occasione della missione ufficiale all'estero del Capo dello Stato a decorrere dal 10 marzo 2001, copia del seguente decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in data 8 marzo 2001:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato dal momento della partenza del Capo dello Stato per la missione ufficiale in Uruguay e Argentina, che avverrà nella giornata di sabato 10 marzo 2001, e fino al suo rientro nel territorio nazionale».

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 13 marzo 2001, ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Marco Boato in sostituzione del deputato Mauro Paissan, dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori (ore 9,13).

MIRKO TREMAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, dopo le sue comunicazioni che annunciano lo scioglimento del Parlamento, debbo dire subito che io sono parlamentare da ventinove anni e che mai mi era capitato quanto è avvenuto in questa legislatura, ragion per cui vi ringrazio.

Ringrazio il Parlamento perché il 29 settembre 1999 ed il 18 ottobre 2000 sono avvenuti due fatti di eccezionale importanza nella storia della Repubblica che hanno portato ad una revisione costituzionale. Sul piano politico personale io sono stato protagonista di questi avvenimenti eccezionali. Mi riferisco alla revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, cioè alla nascita della circoscrizione Estero e all'indicazione del numero dei deputati (dodici) e dei senatori (sei), per consentire il voto agli italiani residenti all'estero. È un fatto che interessa milioni di cittadini italiani molte volte dimenticati, discriminati per decenni, dopo che avevamo tentato di avviare questa riforma il 22 ottobre 1955. Grazie per quanto è avvenuto in questa legislatura: gli italiani all'estero, per la prima volta, sono entrati nella Costituzione della Repubblica.

Io ho avuto la sorte di apporre come prima firma la mia, ma non posso dimenticare che questo successo straordinario è avvenuto con la politica dell'intesa, per cui debbo ringraziare tutto il Comitato permanente per gli italiani all'estero, da me presieduto, che mi è stato vicino, in particolare, devo dire, i colleghi Di Bisceglie, Pezzoni, Giovanni Bianchi, Niccolini.

Questo quadro talmente meraviglioso che sembrava impossibile ha avuto un seguito certamente amaro: il sogno è finito, almeno per quanto mi riguarda, perché non è possibile che, dopo due revisioni costituzionali, si cada su una legge ordinaria, che, come il Presidente sa, poteva essere approvata in due giorni. È stata approvata dalla Commissione affari costituzionali del Senato ma non è potuta neanche arrivare in aula, perché si è ritenuto che vi fossero prioritariamente altri provvedimenti da esaminare, provve-

dimenti che magari giacevano da anni presso le Camere. Il Governo ha detto al Presidente della Repubblica (dal quale ci siamo recati più volte) che servivano adempimenti tecnici che non potevano essere soddisfatti; pensate, ciò avviene dopo dieci anni, perché la contesa sulle anagrafi nasce con una legge del 27 ottobre 1988! Il Parlamento, comunque, è stato espropriato: la legge ordinaria, di attuazione di norme costituzionali garantite dal Capo dello Stato, non è stata nemmeno votata.

Grande amarezza, quindi, grande dolore, grande stress e proteste da tutto il mondo: le proteste sono state tante che abbiamo dovuto rivedere in qualche misura anche le nostre posizioni (parlo sul piano personale). Le tante proteste mi hanno indotto, infatti, a riprendere nuovamente il cammino politico e parlamentare, che poi è la strada indispensabile per ottenere quanto non abbiamo ancora ottenuto. Lancio allora una sfida a tutte le parti politiche: primo, inseriscano nelle loro liste candidati rappresentanti degli italiani residenti all'estero, i quali sono stati scippati di un loro sacrosanto diritto; secondo, la legge ordinaria venga approvata nei primi sei mesi della prossima legislatura; terzo, si ricostituiscano, come segno di riparazione e di impegno, il Ministero per gli italiani nel mondo. Sulla base di questa grande protesta, quindi, dico agli italiani di tutto il mondo: protesta sì, ma andiamo avanti, ricominciamo insieme per vincere questa battaglia di civiltà!

Voglio ricordare, signor Presidente, un secondo fatto accaduto in questa legislatura: quando sono stato colpito da una tragedia familiare immane, contro natura, che costituisce il tormento quotidiano di una crisi continua, il giorno 28 aprile, sono venuto in quest'aula; mi era vicino un carissimo amico, l'onorevole Fini, ma quando l'onorevole Veltroni ha pronunciato parole di esaltazione per mio figlio, i colleghi in aula sono scattati tutti in piedi, primo fra tutti il Presidente della Camera. Questo avvenimento resterà sempre non nella mia politica ma nel mio

cuore. Ricordo le parole scritte da Monaco, il quale ha detto: «Mentre noi ci scontravamo violentemente, è avvenuto un fatto» — cioè le parole di Veltroni — «che ha suscitato una profonda commozione» e tutta l'Assemblea si è levata in piedi ad applaudire il ricordo di mio figlio.

Questo bistrattato Parlamento, questa Camera ha avuto un grande sussulto di eccezionale emozione; i sentimenti ancora hanno avuto il sopravvento, il che vuol dire che la politica non cancella i sentimenti.

Per queste ragioni, Presidente, io porgo a lei il libro di mio figlio, perché possa rimanere nella biblioteca della Camera per ricordare un giovane che ha amato tutti e che da tutti è stato amato e stimato, un giovane che ha creduto nei principi e nei valori che sono anche quelli di suo padre, un giovane che, posso dire, è stato il principe della cultura, della Fede, della famiglia, della vita. Grazie. Un abbraccio a lei, signor Presidente, e un abbraccio a tutti quanti voi che mi siete stati vicini nel momento più tragico della mia vita. Grazie (*Generali applausi — Il deputato Tremaglia si reca al banco della Presidenza e consegna un libro al Presidente, il quale si leva in piedi e scambia con lui un abbraccio*).

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, come le ho detto, quello che abbiamo fatto è un po' irriuale; però lei in quest'aula rappresenta una figura forte e stimata. Credo che tutti quanti noi, di qualunque parte politica, abbiamo sempre apprezzato la sua lealtà, la sua fermezza di comportamento ed abbiamo anche avuto grande rispetto per il suo dolore. Non si è trattato soltanto della stima per suo figlio ma della stima e del rispetto che abbiamo per lei.

Il rispetto in quest'aula si conquista con l'autorevolezza, con le battaglie che si fanno ogni giorno. Fuori di quest'aula si possono avere tutti i gradi di questo mondo, ma qui dentro siamo tutti uguali: entriamo eguali e ci dobbiamo conquistare giorno per giorno l'autorevolezza, la

stima, la fiducia dei colleghi. Lei lo ha fatto per tanti anni e lo ha fatto anche in questa legislatura.

Ha avuto questo grave lutto, però io mi permetto di dirle una cosa: continui il suo impegno politico, per trasmettere gli impegni di lealtà che hanno caratterizzato la sua vita ai suoi nipoti. Il senso della nostra vita è quello di trasmettere valori — per questo siamo qui, tutto sommato — a quelli che ci stanno vicino, a quelli che verranno dopo di noi. E quelli che verranno dopo di noi si riconnetteranno a noi nella misura in cui sapremo trasmettere loro le idee e i valori per i quali abbiamo combattuto, diversi tra noi ma che tutti si identificano nella storia del nostro paese, come si identifica la sua vita. Io la ringrazio per quello che ha fatto, per quello che fa e per quello che farà per il nostro Parlamento e per il nostro paese, onorevole Tremaglia (*Generali applausi*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (7623) (ore 9,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 7623)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Scantamburlo, ha facoltà di svolgere la relazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento oggi all'esame della Camera richiama periodicamente l'attenzione, e pure la preoccupazione, del Parlamento, del Governo, delle regioni e delle ASL per le modalità e l'entità della spesa volta ad assicurare il diritto alla salute di ciascun cittadino, per la qualità e l'efficacia degli interventi e delle prestazioni che vengono offerte, per la capacità effettiva di programmare e di controllare l'andamento della spesa stessa.

Il decreto-legge di cui oggi viene proposta la conversione in legge segna lo sbocco di un percorso controverso e non facile, di un confronto vivo che c'è stato tra lo Stato, il quale stabilisce principi, programmi e obiettivi della spesa sanitaria, e le regioni, le quali ricevevano le risorse vincolate, ma che, sia per una frequente sottostima dei bisogni e dei costi da parte governativa, sia per una carente capacità di programmazione e di verifica, nonché di razionalizzazione delle risorse e degli investimenti da parte delle regioni, hanno prodotto rilevanti disavanzi, che sono ampiamente cresciuti nel corso degli ultimi anni.

Il 3 agosto 2000 veniva sottoscritto un importante documento di accordo tra il Governo e le regioni, sancito poi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tale accordo prevede misure di carattere finanziario con riferimento alle risorse necessarie per il ripiano dei disavanzi pregressi relativi al periodo 1994-1999, con la determinazione definitiva del disavanzo per tale periodo a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di 16 mila miliardi, mediante lo stanziamento di lire 7 mila miliardi per il 2001, 6 mila miliardi per il 2002 e 3 mila miliardi per il 2003.

L'articolo 1 del decreto-legge dispone poi che con decreto interministeriale, d'in-

tesa con la Conferenza Stato-regioni, vengano determinati i seguenti aspetti: entità del disavanzo relativo agli anni anteriori al 1995 che deve essere posto a carico dello Stato; modalità di individuazione dei debiti pregressi e della loro ripartizione tra lo Stato e le singole regioni; modalità di erogazione dell'importo a carico dello Stato, nei limiti delle risorse stanziato; modalità del finanziamento regionale del residuo disavanzo; un acconto delle somme dovute, tenendo conto che gli importi che spettano a ciascuna regione per i 7 mila miliardi stanziati per il 2001 dalla legge finanziaria vigente sono già definiti in un allegato al decreto-legge; si tratta precisamente di 1.696 miliardi per i debiti anteriori al 1995 e 5.034 miliardi per i disavanzi 1995-1999.

Affrontato e risolto questo quasi contenzioso che si era aperto, diverrà certamente più facile accelerare il processo volto ad esercitare nei fatti una maggiore autonomia da parte delle regioni nell'utilizzo dei fondi ad esse assegnati, con l'abolizione del vincolo di destinazione, come stabilisce la legge n. 388 del 2000.

È da riconoscere che è stato avviato un riordino generale della sanità nel contesto del processo di risanamento della finanza pubblica. È perciò una di quelle situazioni nelle quali il controllo della spesa in un determinato comparto si è accompagnato alla sua riforma, ma su quest'ultima occorre più convinzione e più impegno. Le regioni, ottenuta un'ampia autonomia, devono dimostrare di essere capaci di una coraggiosa e lungimirante programmazione, stabilendo obiettivi chiari e certi e verificando periodicamente la fase di raggiungimento.

Molto opportunamente il decreto-legge stabilisce, anche a fronte degli ulteriori preoccupanti sforamenti di spesa preannunciati per l'anno 2000, e non solo, che per consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome trasmettano trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi ai costi e ai ricavi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Si è consapevoli che è arduo effettuare un reale e costante monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria, però va chiesto alle regioni un impegno convinto e realistico per un risultato che è poi a vantaggio di loro stesse poiché al meccanismo a pie' di lista nessuno intende più assuefarsi, ma spetterà alle regioni la copertura di eventuali disavanzi, anche con aumenti delle imposte regionali nei territori nei quali i disavanzi si siano verificati. Né potrà più continuare ad essere addebitato allo Stato, con facili pretesti o per scopi meramente propagandistici, una ridotta o insufficiente erogazione di risorse del fondo sanitario nazionale. L'impegno convergente di tutti è che la sanità non può costituire il settore di maggiore divergenza tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati conseguiti. In ogni caso la liquidazione del saldo del ripiano del debito sarà fatta dallo Stato subordinatamente all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico come previsto dal comma 2 lettera a) e d) dell'articolo 1. Del resto, autonomia e federalismo comportano un'assunzione forte di responsabilità e di scelte, talora anche difficili e non sempre popolari, ma necessarie per un interesse maggiore e più generale a favore dei cittadini, rimuovendo le ragioni strutturali dei disavanzi. Merita anche ricordare che il fondo sanitario è progressivamente cresciuto fino a 124 mila miliardi nel 2000 e a 131 mila miliardi nel 2001.

Il provvedimento, all'articolo 2, dà disposizioni per l'agenzia per i servizi sanitari regionali. Essa è stata istituita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, di riordino del Ministero della sanità, che ha previsto l'istituzione di tale organismo sovraregionale dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza del Ministero della sanità. Il provvedimento all'esame di oggi interviene sul personale e sul finanziamento di detta agenzia allo scopo di rendere concretamente possibile la sua attività istituzionale finalizzata al miglioramento organizzativo e gestionale dei servizi sanitari e alla

razionalizzazione e al contenimento dei costi dell'assistenza. Si propone pertanto di rideterminare e puntualizzare i compiti dell'agenzia conferiti ad essa da successive disposizioni, prestando prevalente attenzione alla funzione di supporto alle attività regionale e di monitoraggio della spesa, di stabilire un congruo organico di personale in relazione ai compiti affidati, di garantire un finanziamento, previsto in lire 12 miliardi e 800 mila annui, che tenga conto di tutti i costi (personale, acquisto di beni, programmi di studio e di ricerca). Sarà comunque necessario riordinare in modo preciso le competenze dell'agenzia con altro provvedimento, poiché in questo testo si fa riferimento soltanto ai compiti istituzionali dell'agenzia.

Concludo, signor Presidente, invitando l'Assemblea ad approvare questo importante provvedimento che non è soltanto di carattere economico, contabile e gestionale, ma che sottende la conferma più stringente e motivata della necessità di dare rapida e concreta applicazione al decreto legislativo n. 229 della riforma sanitaria per garantire meglio e in tempi rapidi l'appropriatezza, l'accessibilità, la qualità delle prestazioni sanitarie per tutti i cittadini, ma anche la razionalizzazione delle spese (*Applausi dei deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo e del deputato Di Capua*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRAZIA LABATE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, la conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché

per garantire la funzionalità dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, era indubbiamente un atto dovuto, conseguente all'accordo stipulato tra il Governo e le regioni in data 3 agosto 2000. Si tratta della questione antica (e perpetuata in questi anni) dei disavanzi che il Servizio sanitario nazionale ha maturato nelle sue articolazioni regionali e nelle ASL. Tale accordo discendeva anche da una questione di fondo nella dialettica e nel rapporto esistente tra il Governo centrale e le regioni nell'ambito della conferenza Stato-regioni, rispetto alla determinazione del fondo sanitario nazionale. Chi ha avuto modo, in sede locale, di svolgere un'azione di governo a livello, ad esempio, di ASL sa che sulla questione vi è sempre stata una valutazione riduttiva dei problemi da affrontare sotto il profilo finanziario.

Al di là del merito dell'accordo, dell'entità delle risorse definite e delle modalità di individuazione del fondo sanitario nazionale, credo che sia in linea di principio condivisibile l'aver voluto fare il punto e l'aver voluto finalmente mettere in regola il rapporto finanziario tra Governo e regioni in merito ai disavanzi del Servizio sanitario nazionale. Tale problematica, infatti, rappresentava un elemento di confusione e di poca trasparenza nei rapporti; pertanto, in linea di principio, riteniamo che i protagonisti della conferenza Stato-regioni abbiano fatto bene a cercare e trovare una comune volontà di pervenire ad un risultato e ad una reale e definitiva sistemazione delle partite contabili pregresse.

Tuttavia, le proposte in merito alle modalità di riparto del fondo di 16 mila miliardi individuato a carico dello Stato per i disavanzi pregressi fino al 31 dicembre 1999 mi lasciano in qualche misura perplesso: l'ho detto anche in altra sede, in occasione del dibattito su altri provvedimenti, in quanto ritengo che nel meccanismo individuato per la definizione finale dell'ammontare dei debiti pregressi non siano stati tenuti in considerazione tutti gli elementi di documentazione con la necessaria puntualità. A mio giudizio i

criteri stabiliti per la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse non hanno consentito di giungere al superamento di alcune carenze che avevo a suo tempo individuato nella definizione dell'accordo tra Governo e regioni. Ritengo che ci sia l'esigenza — lo dico con molta convinzione — di non trasferire sulle regioni tutti i problemi connessi alle eventuali insufficienti previsioni rispetto a quanto stabilito dall'accordo. Sono convinto che, soprattutto per quanto riguarda il futuro, una volta definito l'ammontare del fondo sanitario nazionale sicuramente le regioni dovranno far fronte a tutti i maggiori oneri. Le perplessità non riguardano tanto i periodi passati, rispetto ai quali le mie valutazioni basate sull'esperienza mi fanno pensare che vi siano stati problemi creati da un fondo insufficiente per rispondere a tutte le esigenze di ripiano delle regioni: queste ultime, infatti, lo hanno accettato, quindi «chi è causa del suo mal pianga se stesso». Non si può certamente imputare al Governo la responsabilità di aver dato una certa impostazione, perché non credo vi sia stata una coercizione della volontà delle regioni, ma ritengo che al contrario vi sia stato un accordo liberamente pattuito. In base alle nostre valutazioni, però, l'accordo non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli oneri crescenti. Abbiamo già visto, ad esempio, come l'improvvisa ed improvvida eliminazione dei *ticket* abbia fatto balzare la spesa farmaceutica a livelli che noi avevamo già previsto, manifestando le nostre preoccupazioni in sede di esame della manovra finanziaria. Si tratta infatti di una decisione condivisibile nel merito, ma che andava preparata con un'azione di preventiva informazione e formazione. La sparizione improvvisa, invece, di quegli elementi dissuasivi rappresentati dai *ticket* fa sì che le regioni debbano sopportare un onere pesantissimo: voglio vedere cosa accadrà quando entrerà a regime l'abolizione anche di tutti gli altri *ticket*, manovra, anche questa, sulla quale eravamo d'accordo, ma in relazione alla quale avevamo richiesto un'adeguata prepara-

zione preventiva dei cittadini, in modo da far loro comprendere la necessità di ridurre tutti gli sprechi in termini di consumo dei farmaci e di accesso alle prestazioni.

Ribadisco, quindi, che le nostre osservazioni si rivolgono più al futuro che al passato e confermo gli elementi di perplessità e quindi di non piena condivisione che nutriamo nei confronti dell'accordo definito tra Governo e regioni.

Un'altra questione sulla quale non possiamo non manifestare dubbi è quella del ruolo e dell'attività svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 266 del 1993: lo stesso decreto-legge che oggi ci viene chiesto di convertire dimostra, infatti, che questa Agenzia non è stata all'altezza dei suoi compiti. Oggi, per cercare di far tornare l'Agenzia a ricoprire un ruolo importante, visti i nuovi compiti ad essa attribuiti, vengono previsti ulteriori oneri per garantirne il funzionamento. Su tale questione, come è stato del resto sottolineato anche nella relazione predisposta dal servizio bilancio, si rendono necessari ulteriori chiarimenti, in particolare per quanto riguarda la norma relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che prevede costi che si aggiungono a quelli dovuti all'assunzione di personale a tempo determinato. Ulteriori informazioni ritengo debbano essere fornite in merito agli oneri previsti per la sperimentazione e la ricerca.

Infine, appare necessario valutare le deroghe previste nelle assunzioni di cui all'articolo 2, in merito alle quali non possiamo non esprimere un ragionevole dissenso. Infatti, nonostante vi sia l'esigenza di rilanciare in termini di efficacia e di incisività l'attività dell'Agenzia, noi riteniamo sbagliate le modalità previste dal provvedimento per dotarla di personale tecnico e scientifico. A nostro avviso, infatti, si sarebbe potuto ricorrere al trasferimento e alla mobilità del personale di altre strutture del Ministero della sanità o di enti che svolgono attività di controllo della spesa pubblica, senza gra-

vare ulteriormente sul bilancio dello Stato con oneri dovuti a nuove assunzioni.

Questi sono gli elementi sui quali invitiamo l'Assemblea a riflettere. In merito ad essi, abbiamo presentato alcuni emendamenti, che recepiscono alcune osservazioni presentate dalle regioni: ci auguriamo che il Governo intenda accoglierli favorevolmente. Su tale questione, infatti, vi è l'esigenza di mettere un punto fermo in modo da definire le questioni relative al fondo sanitario nazionale nel rispetto dei bisogni dei cittadini.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Delfino.

È iscritto a parlare l'onorevole Gramazio. Ne ha facoltà.

DOMENICO GRAMAZIO. Presidente, non è la prima volta che il Parlamento tenta di ripianare i debiti della sanità: ricordo, nella passata legislatura, gli interventi operati nel settore sanitario, su sollecitazione delle regioni, per ripianare i debiti delle unità sanitarie locali e delle aziende sanitarie. Le competenze in materia di sanità sono delegate alle regioni, ma il Governo ha la responsabilità di indicare i punti fermi del rapporto affinché ogni regione non diventi una repubblica a parte. Intendiamo sicuramente lavorare per il federalismo sanitario in modo che le responsabilità, la spesa e gli interventi concreti ricadano sui governi regionali, ma questo non deve comportare una contrapposizione tra Stato e regioni; per questo bisogna vedere come lo Stato intenda ripartire le sue competenze nel servizio sanitario nazionale.

Per il debito di 16 mila miliardi sono identificabili alcune responsabilità specifiche: da una parte quelle della politica sanitaria governativa, dall'altra quelle delle singole regioni, ma nel contesto generale di questo rapporto non può esserci una spada di Damocle nei confronti delle regioni rappresentata dalla minaccia di una contrapposizione; tra Stato e regioni vi deve essere un rapporto privilegiato ed il confronto deve avvenire nell'ambito della Conferenza Stato-regioni

per arrivare ad una definizione organica, altrimenti si rischia di danneggiare il servizio sanitario nazionale nel suo complesso.

Per quanto riguarda le agenzie regionali per la sanità, riteniamo ci debbano essere differenziazioni nell'organico tra le grandi e le piccole regioni, diversamente si determinerebbe ancora una volta una sperequazione nella spesa sanitaria; una piccola regione, infatti, non ha certo bisogno di una struttura organizzativa complessa a meno che non si voglia far confluire nelle agenzie tutto quello che era sparso nel territorio e non ci sembra sia questo il compito delle agenzie.

Quanto alla tabella contenente i singoli interventi dal 1996 al 1999, riteniamo che la spesa sanitaria debba essere frenata e consideriamo la volontà del Governo di contenerla entro i 16 mila miliardi un impegno preciso. Non condividiamo la ripartizione della spesa per alcune regioni — lo ha detto più volte il presidente della regione Lazio Storace il quale ha contestato alcuni dati — tuttavia riteniamo che il disegno di legge di conversione al nostro esame debba essere approvato dal Parlamento per arrivare poi ad una soluzione complessiva che non configuri contrapposizioni e confermiamo il nostro impegno in questa direzione.

PRESIDENTE. Costato l'assenza del deputato Giannotti, iscritto a parlare: s'intende vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Possa. Ne ha facoltà.

GUIDO POSSA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2001 con una serie di osservazioni e con alcune richieste di chiarimento.

La prima domanda che ci si pone di fronte ad un disegno di legge di conversione di un decreto-legge è se sussistano i requisiti costituzionali per la decretazione d'urgenza, se siano cioè rispettate le condizioni di straordinaria necessità ed urgenza richieste dall'articolo 77 della Co-

stituzione. Per questi motivi, passerò in rassegna il contenuto dei due articoli del decreto-legge.

Il primo articolo riguarda il recepimento di un accordo stipulato il 3 agosto 2000 tra regioni e Stato sul ripianamento del disavanzo del servizio sanitario nazionale relativo agli anni antecedenti al 1994 e poi dal 1995 al 1999. Viene stabilito che l'onere per lo Stato per il ripianamento di questo disavanzo è pari a 16 mila miliardi; è altresì stabilito che questa somma sarà corrisposta alle regioni nei tre anni 2001, 2002 e 2003. Si tratta di una materia sicuramente importante, necessaria ed urgente perché si devono ripianare i bilanci delle regioni, ma non è affatto straordinaria, perché non è accaduto nulla di imprevedibile che possa consentire l'utilizzo dell'aggettivo «straordinario». L'accordo del 3 agosto 2000 prevedeva esplicitamente — posso citarlo alla lettera — l'impegno del Governo alla presentazione entro il 30 settembre 2000 di un disegno di legge avente per oggetto il ripianamento in questione. Si tratta, dunque, di una materia prevedibile e prevista, nella quale, perciò, non si ravvisano i caratteri di straordinarietà richiesti dalla Costituzione. Ribadisco, a questo proposito, un principio sacrosanto accettato da tutti i costituzionalisti: la non effettuazione di una prevista attività legislativa su una determinata materia necessaria e urgente (come in questo caso) non può essere considerata un caso straordinario di necessità ed urgenza. Una parte cospicua dei 16 mila miliardi erano già previsti come regolazione debitoria dalla legge finanziaria per il 2000; siamo perciò nell'alveo della massima prevedibilità, è solo un'imprevidenza legislativa del Governo che costringe ora a far fronte ad esigenze necessarie ed importanti con la decretazione d'urgenza.

L'articolo 2 del decreto-legge, di minore importanza, riguarda il funzionamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, organo istituito oltre sette anni fa dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. In questi sette anni si è verificato che alcune disposizioni con-

tenute sia nel decreto legislativo istitutivo, sia nel successivo regolamento approvato con il decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233, non consentivano un funzionamento corretto dell'agenzia. Questo articolo, pertanto, è diretto a stabilire alcune regole per un migliore funzionamento dell'agenzia stessa e ciò non possiamo che valutarlo positivamente; la finalità è quanto mai commendevole, sicuramente importante, ma anche in questo caso non capisco dove si possa ravvisare un carattere di imprevedibilità tale da consentire di definire straordinaria la necessità e l'urgenza della disposizione.

Conclusivamente, a nostro avviso, per entrambi gli articoli del decreto-legge non sussistono le condizioni costituzionali per l'utilizzo dello strumento del decreto-legge; siamo in presenza, pertanto, di un decreto-legge incostituzionale.

Una seconda serie di considerazioni attiene al merito. Cominciando con l'articolo 1, vorrei un chiarimento, a proposito del comma 1, a riguardo del carattere precettivo del richiamo all'accordo del 3 agosto 2000. Tale accordo, che viene pienamente recepito nel comma 1, signor sottosegretario, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000. Esso stabilisce, ad esempio, che gli oneri a carico dello Stato per il ripianamento dei disavanzi del servizio sanitario nazionale per gli anni fino al 1999 sono pari a 16.000 miliardi di lire e che eventuali disavanzi accertati in sovrappiù sono a totale carico delle regioni. In questo accordo si prescrive, inoltre, che una parte cospicua di tali oneri (9.000 dei 16.000 miliardi) siano effettivamente corrisposti dallo Stato alle regioni a condizione che le regioni assumano a loro carico, con la contrazione di mutui, il disavanzo ulteriore che eventualmente emergesse.

La lettera *d*) del comma 2 stabilisce che le modalità del finanziamento del residuo disavanzo verranno stabilite con un decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali modalità, però, sono già state stabilite dall'accordo del 3 agosto 2000,

che prevede che siano a carico delle regioni tramite la contrazione di mutui. Vi è una contraddizione, pertanto, tra il recepimento al comma 1 dell'accordo suddetto e la previsione contenuta nella lettera *d*) del comma 2, secondo il quale le modalità di finanziamento del residuo disavanzo dovranno essere disciplinate da un decreto del ministro del tesoro. Inoltre, la genericità della lettera *d*) fa temere (al riguardo ho presentato un apposito emendamento) che si possa superare il limite dei 16.000 miliardi a carico dello Stato; per fortuna il sottosegretario Giarda mi ha garantito che così non è.

Siamo sicuri quindi che il recepimento dell'accordo Stato-regioni del 3 agosto 2000 sarà fatto *in toto*, in particolare per questi 16 mila miliardi riguardanti il bilancio dello Stato.

Nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, viene previsto un decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che è il 17 febbraio. Facendo i conti, mi risulta che oggi, 14 marzo 2001, manchino cinque giorni al termine per la conversione di questo decreto-legge...

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*. In realtà sono sei!

GUIDO POSSA. Il Governo, pertanto, oggi conosce sicuramente l'importo del disavanzo residuo, di cui alla lettera *a*), per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato. Sarebbe incredibile se così non fosse, perché vorrebbe dire che dopo oltre sei anni non si riescono ancora a fare i conti!

A questo punto, sarebbe opportuno che il Governo presentasse ora un emendamento che recepisce già i contenuti di questo decreto, perché comunque esso dovrà essere emanato entro cinque giorni.

Vorrei fare un'altra osservazione sull'articolo 1. Noi continuiamo a far scorrere continuamente il pagamento dei debiti che lo Stato ha nei riguardi delle

regioni. Pensiamo che la legge finanziaria del 2000 — che è stata approvata nel dicembre del 1999 — già prevedeva regolazioni contabili per 13 mila miliardi. Dei 16 mila miliardi previsti nel provvedimento ora alla nostra attenzione, 13 mila erano già previsti nella legge finanziaria del 2000; ed era previsto che venissero corrisposti in tre *tranche*: la prima, da 5 mila miliardi per l'anno 2000 (e di questa non vi è stata traccia!); la seconda, da 5 mila miliardi per l'anno 2001 (e qui l'abbiamo portata a 7 mila miliardi); la terza, da 3 mila miliardi per l'anno 2002.

In sostanza, perciò, siamo in presenza di uno scorrimento continuo del pagamento di debiti alle regioni e non possiamo certamente essere d'accordo su tale impostazione (lo stigmatizziamo vivamente).

Un'altra osservazione sull'articolo 1: i riscontri sui consuntivi del Servizio sanitario nazionale presentano sempre dei buchi rilevanti per il bilancio dello Stato. Infatti, 16 mila miliardi « spalmati » su un periodo di cinque anni, sono circa 3 mila miliardi all'anno, sicuramente una cifra cospicua, che invalida il significato dell'approvazione della legge di consuntivo! Noi ogni anno approviamo con un'apposita legge il consuntivo dell'anno precedente, ma in tale consuntivo vi è un « baco »: non risultano presenti i debiti che in qualche modo l'amministrazione statale ha contratto relativamente all'anno considerato nei confronti delle regioni. Questo è un fatto molto grave!

Penso al consuntivo che dovremmo fare sull'anno 2001 quando le regioni reclameranno ovviamente rispetto al fatto che nella finanziaria 2001 abbiamo approvato l'eliminazione dei *ticket* sanitari e di alcuni altri *ticket*, a partire dal 1° gennaio 2001 o dal 1° aprile 2001. Abbiamo appreso dai giornali che tutto ciò sta causando un aumento cospicuo del consumo dei farmaci, il cui costo ricade sulle regioni, le quali non potranno far altro che reclamare allo Stato un rimborso. Quando approveremo il consuntivo dell'anno 2001 approveremo un documento in cui purtroppo non saranno

ancora evidenti gli elementi di regolazione debitoria dovuti a disposizioni legislative, come quella che ho citato, che lo Stato ha maturato nei confronti delle regioni. Si tratta di un fatto che va stigmatizzato.

Passo ora all'articolo 2 del decreto-legge. Tale articolo reca disposizioni per un miglior funzionamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali. Per quale motivo è prevista l'assunzione di 30 persone con contratto di lavoro, di tipo privato, a tempo determinato? In genere si ricorre a questo tipo di contratto quando ci sono esigenze temporanee. Nel settore dell'industria si fa questo tipo di contratto, ad esempio quando si deve costruire un ponte, quando cioè si è in presenza di una esigenza lavorativa temporanea. Mi chiedo se in questo caso siamo in presenza di assunzioni a tempo determinato legittimate con contratti di diritto privato da effettive esigenze lavorative di tipo temporaneo. Mi chiedo quali siano queste esigenze. Se esistono oggi, è evidente che in futuro queste verranno meno e quindi nell'organico rimarranno unicamente i 50 dipendenti di ruolo. A questo punto pertanto, non risulterà più giustificato che il finanziamento di 12,8 miliardi di lire sia a decorrere dall'anno 2001, perché nella relazione tecnica si precisa che il pagamento del personale con contratto di lavoro a termine richiede la somma di 1,6 miliardi di lire. Delle due l'una: se si tratta di un'esigenza temporanea, il finanziamento dell'Agenzia di 12,8 miliardi di lire non può decorrere dal 2001, ma deve valere solo per il tempo necessario a coprire l'esigenza temporanea, per poi tornare ai valori di regime, che sono inferiori di 1,6 miliardi di lire (accettando per buona la valutazione della relazione tecnica); ovvero si tratta di una singolare forma di assunzione con contratto a termine per cui l'esigenza temporanea si prevede che si ripresenti sempre, e quindi si riassumeranno le stesse persone o se ne assumeranno di diverse, ma con contratti a tempo determinato. In questo caso la procedura sarebbe *contra legem*, la qual cosa autorizzerebbe le

persone in questione a farsi assumere a tempo indeterminato, non sussistendo in base alla legislazione vigente i motivi per l'assunzione a tempo determinato. Un chiarimento del Governo su questo aspetto mi rasserenerebbe.

Sempre relativamente all'articolo 2, mi chiedo perché non sia accolto dal Governo che il personale dell'Agenzia non sia conteggiato ai fini del raggiungimento della riduzione del personale di servizio previsto dalla legge n. 449 del 1997 e dalle successive modifiche. Possibile che su quasi 2 milioni di dipendenti dell'amministrazione dello Stato non riusciamo a far fronte ad un incremento di 50 più 30 più 1 unità, cioè, 81 in totale, quando l'Agenzia sarà a regime? Mi sembra davvero impossibile.

Circa il comma 3 dell'articolo 2, osservo anzitutto che è scritto malissimo, perché si prevede che gli organi siano rinnovabili per una sola volta: in realtà sono le persone che non possono essere riconfermate nella funzione e nell'appartenenza all'organo per più di una volta. Leggo il testo del comma 3: « Gli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta ». Ripeto, si tratta di un errore: sono le persone, non gli organi, la cui nomina non può essere rinnovata per più di una volta.

Per quanto riguarda la durata in carica di cinque anni, osservo che normalmente, come tutti sappiamo, i consigli di amministrazione delle società durano in carica per tre anni. In effetti, riguardo alla norma in oggetto, vi è stata una sorta di balletto fra le durate di tre e cinque anni: il regolamento ministeriale del 22 febbraio 1994, n. 233, prima citato, aveva previsto per gli organi in questione una durata di cinque anni; l'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 1998, invece, aveva ridotto la durata a tre anni, a mio avviso opportunamente; con il testo in esame, infine, la durata viene riportata a cinque anni, termine di tempo che considero al di

fuori della normale prassi dei consigli di amministrazione, per cui esprimo al riguardo perplessità e contrarietà.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede un cospicuo incremento da 5 a 12,8 miliardi del contributo a carico dello Stato per il funzionamento dell'Agenzia; tale incremento può essere ragionevole dato che in effetti, non è più previsto che l'Agenzia stipuli contratti di consulenza con le regioni. Il relativo onere è a carico dell'unità previsionale di base n. 7.1.2.1 del Ministero della sanità, più precisamente del capitolo n. 2980 (l'unico capitolo di questa unità previsionale di base). Il prelievo avviene riducendo l'autorizzazione di spesa prevista dall'ultima legge finanziaria, nella tabella C, ed incrementando, con diversa finalizzazione, questa autorizzazione di spesa nella stessa unità previsionale di base e nello stesso capitolo: in sostanza, dentro questo capitolo, si fa spazio alla spesa prevista. È un capitolo con una capienza cospicua (439,75 miliardi), per cui 12,8 miliardi causano sì una perturbazione, ma non eccessiva.

Sottolineo *en passant* che la relazione tecnica, nel giustificare il contributo di 12,8 miliardi con l'esplicitazione delle varie voci, ne indica una in particolare che davvero non posso apprezzare: si tratta dei 2 miliardi per « altre spese di funzionamento compreso l'acquisto di beni di uso durevole ». La commistione di spese di funzionamento e spese di acquisto di beni durevoli è uno dei peccati capitali per chiunque si occupi di bilanci: non bisogna mai mettere insieme i due tipi di spesa, perché hanno finalità diverse e, per esempio, nel settore privato, anche diversa struttura fiscale. Non capisco perché, quindi, nella relazione tecnica, si compia un errore del genere. Comunque, postulo che per un'agenzia di questa importanza da parte del Ministero del tesoro venga configurato un capitolo di spesa a se stante.

Ho concluso la serie di osservazioni e di richieste che intendevo formulare e ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Sta bene. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 7623)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Scantamburlo, rinuncia ad intervenire in sede di replica.

GRAZIA LABATE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, prendo la parola unicamente per rilevare l'importanza dell'approvazione di questo strumento alla nostra attenzione e, posto che diverse questioni sono state sollevate dai colleghi, vorrei sottolinearne soltanto tre, in questo modo dando anche risposte all'onorevole Possa.

La prima riguarda proprio la necessità e l'urgenza del provvedimento in discussione. Al di là della data di sottoscrizione dell'accordo, il 3 agosto 2000, tutti sanno che le verifiche per i ripiani dei disavanzi degli anni precedenti, dal 1994 al 1999, devono seguire le specifiche indicazioni previste dalla legge per la strumentazione che deve essere presentata dalle regioni nelle diverse sedi istituzionali e nei rapporti con il Governo; infatti, le certificazioni dei bilanci delle aziende sanitarie locali trasmesse alle regioni e la certificazione sottoscritta e firmata da ogni presidente di regione costituiscono l'iter delle verifiche di tutti questi anni. Ma i colleghi sanno — e l'onorevole Possa forse più di altri — che, purtroppo, nelle aziende sanitarie locali la vera contabilizzazione economica, con conti economici e stati patrimoniali, e l'elaborazione dell'andamento delle spese per centri di costo sono ancora un neo, che nella realtà

italiana non consente una capacità effettiva di riscontro dell'andamento delle entrate e delle spese. Quindi, proprio da qui discendono la straordinarietà e l'urgenza; perché nell'ultima verifica del 3 agosto — spiace a me che il collega Giarda in questo momento non ci sia — siamo riusciti più che nel passato ad avere una certificazione congrua.

Tuttavia, vorrei anche rispondere all'onorevole Possa che, nonostante le verifiche tra Governo e regioni sull'andamento della spesa siano trimestrali, come egli avrà certamente letto dai quotidiani, l'accordo del 3 agosto, che prevedeva un andamento della spesa per l'anno 2000 in 124 mila miliardi concordato con le regioni, vede oggi le stesse regioni avanzare un'ipotesi di disavanzo per il 2000 di circa 8 mila miliardi; problema che, appunto con il collega Giarda, stiamo cercando di verificare perché — lo ripeto — quell'ultimo accordo ha messo a fuoco la massa di certificazioni — uso questo termine non a caso: non la totalità ma la massa di certificazioni — disponibili in ogni regione, dovendo queste seguire l'iter indicato dalla legge sui debiti pregressi, che indica quali sono i crismi con cui si fa l'accertamento nel rapporto tra Stato e regione. Da qui la necessità e l'urgenza.

La verifica è stata fatta il 3 agosto. Nei mesi di settembre e ottobre abbiamo avuto ancora ulteriori incontri per la certificazione di bilanci aziendali di alcune regioni in ritardo, che il 3 agosto avevano denunciato l'andamento della spesa ma non erano pronte a presentare la certificazione. Siamo incorsi nella legislazione di bilancio con la legge finanziaria e, quindi, oggi presentiamo questo decreto-legge, necessario per mettere la parola fine almeno rispetto al periodo 1994-1999.

Da qui, i colleghi possono farne fede, con riferimento alla preoccupazione rispetto al fatto che i miliardi siano effettivamente 16 mila, la discussione svoltasi ieri in Comitato dei nove, dove il collega Giarda ha affermato che il Governo, proprio tenendo conto degli emendamenti 1.1 e 1.3 dell'onorevole Possa, ha formu-

lato una migliore declaratoria, affinché sia definitivamente certo che a carico dello Stato vi sono 16 mila miliardi e che le regioni debbono, con le modalità previste — senza necessariamente parlare di mutui —, recuperare la propria parte.

Concludo il mio intervento dicendo che molti colleghi hanno sollevato questo problema, ma con un'ombra nel ragionamento, quasi che la responsabilità dovesse ricadere unicamente sullo Stato che non è capace di fare previsioni o sottostima o non affronta l'entità della spesa e come se, all'interno del patto di stabilità, ma credo anche di lealtà, nel processo di autonomia e di responsabilità, ciò non dovesse riguardare anche l'altro soggetto, vale a dire le regioni italiane, le quali, come ripeto, sono ancora in grandissima difficoltà nell'adottare una vera contabilità economica, attraverso la quale, sì, sarà possibile fare previsioni certe e consuntivi che contemplino i criteri di responsabilità che ognuno assume di fronte alle popolazioni amministrare.

Per questo motivo ritengo sia importante convertire in legge questo decreto-legge, perché dice una parola chiara e definitiva sul passato e ci consente di affrontare il futuro con maggiore chiarezza e senso di responsabilità per quanto attiene al comportamento dello Stato centrale e delle regioni italiane in una materia tanto delicata che riguarda la salute dei cittadini.

Sono state fatte molte osservazioni sull'agenzia. In una battuta, in base all'esperienza di Governo relativa ai mesi in cui ho ricoperto questa responsabilità, posso assicurare ai colleghi che, proprio per l'importanza dei compiti che l'agenzia dovrebbe svolgere, le modalità ed il risicato bilancio di 5 miliardi, abbiamo esperito ogni tentativo, onorevole Possa, al fine di richiamare personale dalle altre amministrazioni dello Stato perché venisse a lavorare presso l'agenzia, ma le remunerazioni previste per un lavoro di supporto alle regioni nella programmazione regionale, che negli anni passati è stato molto

importante, non hanno costituito un incentivo per far sì questo personale rimanesse.

Vi è stata, quindi, la necessità di elevare complessivamente l'ammontare della cifra stanziata in bilancio, perché ad ottobre, quando l'amministrazione centrale si era posta il problema addirittura di sopprimere uno strumento di questa natura, dato che non risultava «attraente» per formazioni specifiche in materia di programmazione e di economia sanitaria, le regioni italiane si sono opposte all'ipotesi che l'amministrazione centrale aveva posto sul piatto come elemento di discussione. Esse hanno chiesto però che venisse evidenziata l'importanza dello strumento, che venisse prevista la cogenza di alcuni compiti istituzionali rilevanti, ma hanno anche avanzato l'idea un po' nuova di un'agenzia come *service* alle regioni, soprattutto a quelle più fragili, che oggi, per risorse umane e programmatorie, non sono in grado, ad esempio, di effettuare una programmazione regionale in ottemperanza ai piani sanitari nazionali che elaborati dai Governi fin qui succedutisi.

Ne è derivata la necessità di prevedere una maggiore dotazione finanziaria ed anche di disporre strumenti flessibili nell'assunzione del personale, perché può verificarsi che una regione ci chieda di elaborare un progetto sull'analisi dell'affermazione dei farmaci generici nell'ambito dei progetti regionali e che si abbia quindi bisogno di personale con particolari competenze nel settore, ma non è detto che questo criterio debba essere seguito nella predisposizione del piano dei lavori dell'agenzia medesima. Da qui la necessità di ricorrere a personale con competenze in materia, attraverso la contrattazione a tempo determinato.

Non so se ho risposto approfonditamente a tutti i quesiti, ma è certo che con questo decreto-legge si compie finalmente un'azione di chiarezza nel risanamento dei debiti pregressi e si consente ad uno strumento quale l'agenzia di decollare davvero e di essere al servizio delle regioni.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito, con votazioni, avrà luogo nel prosieguo della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 5005 – Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola (approvato dal Senato) (7697) (ore 10,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 7697)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Guerzoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO GUERZONI, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame che reca disposizioni urgenti relative al personale docente, già approvato dal Senato, interviene a regolarizzare una situazione che si è venuta a creare nella posizione di una parte del personale docente e che, non risolta, avrebbe l'effetto di non consentire una prosecuzione e una conclusione ordinata dell'anno scolastico. Come è noto, per anni nella scuola non si è provveduto allo svolgimento di concorsi che consentissero agli insegnanti di conseguire le abilitazioni. Gli effetti di questa situazione si sono riversati (con un altissimo numero di partecipanti) sui con-

corsi, che solo di recente sono stati finalmente indetti e espletati e che hanno coinvolto tutti gli ordini di scuola, sia di base che superiore. La conseguenza pratica è stata quella di un ritardo nell'espletare le procedure relative alle assunzioni in ruolo, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti. È questa la ragione per cui gran parte dei provveditori agli studi, compresi quelli delle aree metropolitane, stanno effettuando ora le nomine dei supplenti annuali, fino al termine dell'attività didattica, con la conseguenza del licenziamento dei supplenti nominati all'inizio dell'anno scolastico in via provvisoria sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, e in attesa delle nomine degli aventi diritto sulla base delle graduatorie interne.

Il venir meno dell'insegnante finora presente a questo punto dell'anno scolastico avrebbe, come si può immaginare, un grave riflesso sulla continuità didattica delle numerose classi interessate. La preoccupazione di tante famiglie di tanti studenti è quella di vedere interrotto un rapporto educativo che si è consolidato nel corso dell'anno scolastico. Da qui la necessità di varare un provvedimento d'urgenza, il decreto-legge al nostro esame, che affronta e risolve il problema che si è aperto. A tal fine rispondono le norme contenute nel decreto-legge che consta di 2 articoli.

Venendo rapidamente al merito, l'articolo 1, comma 1, conferma nei posti occupati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sino al termine dell'attività didattica, i docenti che sono stati insediati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 240 del 2000, assicurando così la continuità didattica.

Il comma 2, invece, si occupa della posizione del personale docente non in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge e che avrebbe titolo a subentrare ai docenti in cattedra, risultando collocato in posizione utile per il conferimento delle supplenze annuali di com-